

II WILDLIFE Management

L'esperienza nordamericana sui parchi nazionali contempla, da oltre cinquant'anni, l'uso pragmatico del wildlife management, in forza del quale la mera attività di protezione è stata superata verso un più ampio approccio gestionale. Nel nostro Paese, pur dipartendo dagli ottimi intenti attuati dalle riserve di caccia reali di fine ottocento, il sistema delle aree protette sembra invece disconoscere un analogo principio, risultando deficitario soprattutto dinanzi alle complesse esigenze di tutela della fauna selvatica

Dalle riserve di caccia alla legge quadro sulle aree protette

La storia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in Italia ha avuto genesi per la prima volta allorché attraverso i poteri e la penna del Luogotenente del Regno di Sardegna, Thaon de Revel, nel 1821, con la promulgazione delle "Lettere patenti", è sta-

to consacrato il valore naturalistico primario della fauna selvatica nel vietare la caccia allo stambecco, allora sul baratro dell'estinzione.

Mentre, le riserve e bandite di caccia, spesso di proprietà reale, insinuavano nel contesto dell'esercizio venatorio una più spiccata finalità di tutela: a fronte di un diritto di caccia assentito indeterminatamente a chicchessia per mera concessione amministrativa frapponevano un limite od un divieto al prelievo. L'interesse conservazionistico, anche se eventualmente legato ad una esclusiva di caccia o ad interessi comunque connessi o paralleli con tale attività, in ogni caso diveniva prevalente e vedeva accompagnare la difesa della fauna ad una sua ineluttabile gestione.

Allo stesso modo, i più importanti e storici parchi nazionali italiani raccontano una genesi assolutamente "venatoria", in quanto creati già a modo di riserve reali di caccia a fini protezionistici e conservativi delle specie faunistiche di particolare pregio ivi insistenti (*Capra ibex*, *Rupicapra pyrenaica ornata*, *Ursus arctos marsicanus*).

Negli anni '30, la protezione faunistica viene assoggettata al sistema di pianificazione tipico dell'epoca ed assorbito, così, nella cosiddetta tutela dei «beni paesistici». Si accede a quella che verrà chiamata "tutela comparativa", ove gli interessi naturalistici vengono parificati e confrontati con tutte le altre esigenze di sviluppo economico-sociale.

Nello stesso periodo, quanto alle aree protette, la pianificazione di settore, unitamente alla particolare situazione storico-politica, è sembrata assorbirle. Nefasti periodi bui arrecheranno danni consistenti al patrimonio naturalistico, seguiti poi dalle miserie e dalle devastazioni della guerra.

GIACOMO NICOLUCCI

La tutela comparativa ha segnato così la definitiva sconfitta.

Siffatta impostazione permane sino alla emanazione della legge quadro sulle aree protette, l. 6 dicembre 1991 n. 394, ad oggi nemmeno interamente attuata.

Com'è noto, al termine di un tormentato iter normativo, la legge quadro sulle aree protette è sembrata la risposta «a prova di bomba» alla debolezza del sistema della protezione paesaggistica.

Tuttavia la ragione ispiratrice (così come forse in sintonia con l'esigenza primaria) è assolutamente intrisa di protezionismo ma decisamente carente di gestione.

Già gli strumenti di pianificazione recano con sé tale spirito: il Piano del parco individua le attività consentite, mentre il Regolamento ne disciplina l'esercizio.

L'inversione dei valori opera nel senso che ogni attività, nelle aree protette, deve intendersi vietata salvo che non sia palesemente assentita (dal Piano del parco e dal Regolamento), secondo il particolare procedimento disciplinante la concessione del nulla osta.

Inoltre, attraverso la estesa elencazione dei divieti sanciti ed operanti "a prescindere" (a volte assurdi qualora applicati in assenza della perenne regola del buon senso) si dipinge l'acume di tale impostazione.

Le carenze dell'attuale normativa

La natura, tuttavia, non può essere abbandonata in un forziere.

Dalla mera "protezione" occorre assicurare il passaggio verso la "gestione", e cioè, per usare una migliore definizione, nel senso del "wildlife management".

In quest'ottica deve notarsi un'imme-



diata carenza di adeguati stimoli normativi. Nella legge quadro sulle aree protette la gestione sembra rimanere un'attività soltanto eventuale e, al più, finalizzata al ripristino di squilibri occorsi per mera causa naturale («prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco») o per mano dell'uomo («riduzione in pristino»).

Scorrendo il testo della citata legge quadro, soltanto nei contenuti obbligatori del piano del parco si scorge che attraverso tale strumento si dovrebbero quantomeno disciplinare gli «indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere».

Anche la ricerca scientifica è soltanto «promossa», quando invece dovrebbe essere posta a base di ogni corretta gestione.

Manca ogni parametro su cui fondare la pretesa di una gestione che assicuri la effettiva conservazione (o il raggiungimento) degli equilibri ecologici. E, parallelamente, non vi sono soluzioni di controllo che possono essere intraprese da parte della collettività per scrostare delle gestioni di fatto inattive o pericolosamente claudicanti o addirittura opinabili nel loro svolgimento.

Sembrano mancare, fra l'altro, dei raccordi normativi con enti ed istituzioni preposti ad assicurare uno standard nazionale di tutela «ecologica».

Sovviene, ad esempio, come l'(ex) Infs, ora Ispra, non abbia normativamente alcun coinvolgimento con le gestioni faunistiche delle aree protette. Guardacaso, però, ai sensi della l. 11 dicembre 1992 n. 157, l'Infs ha il «compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valu-

tare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome».

Su tale premessa, è difficile sostenere che non spetterebbe all'(ex) Infs di esercitare le proprie attività anche nel territorio delle aree protette. E seppur ciò potrebbe risultare effettivamente svolto nella prassi, non vi è alcuna risposta dell'ordinamento per l'eventualità che ciò non accada.

La gestione ed il *wildlife management*

Come suggerisce anche la radice etimologica della parola, la «gestione» è in grado di ricomprendere tutti quei comportamenti attivi e non meramente omissivi (per ciò più vicini alla «protezione») che consentano di mantenere o di ricreare, il più possibile, le condizioni prevalenti nelle quali ciascuna area protetta si trovava al momento del primo contatto con l'uomo.

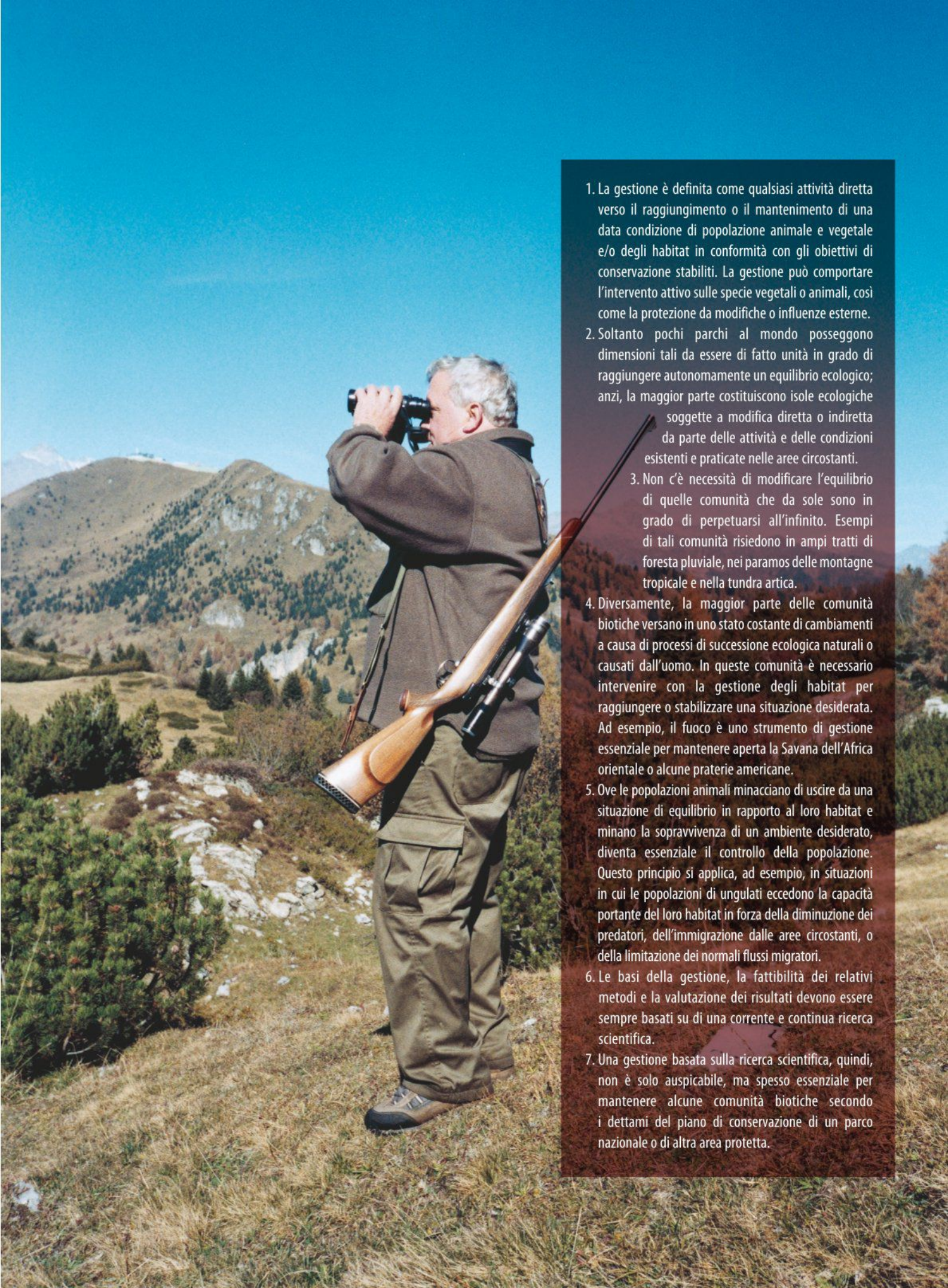
Nella letteratura specifica statunitense si legge tale intento tradotto nella formula: «a national park should represent a vignette of primitive America» [un parco nazionale dovrebbe rappresentare un'icona dell'America primitiva].

Parimenti, l'argomento della «gestione» nelle aree protette sembra proprio ben affrontato dal pragmatismo americano.

Il «wildlife management», già mezzo secolo fa, costituiva negli Stati Uniti un obiettivo ed un oggetto di studio al fine di consentire al sistema dei parchi il conseguimento di un miglior livello di conduzione, impedendo il prodursi delle negatività tipiche del mostrare la «wildlife» in «fenced enclosures», cioè come semplicemente recintata per difesa dall'esterno.

Nel 1962, nell'ambito della prima Conferenza mondiale sui parchi nazionali, veniva nominata una commissione di quindici membri, rappresentanti ben otto nazioni e presieduta dal francese Francois Bourliere, incaricata, fra l'altro, di stilare una serie di ferme basi su cui poggiare i principi del «wildlife management».

I passaggi fondamentali enunciati nel «report» dei lavori della Commissione sono da soli assai eloquenti e non abbisognano di ulteriore commento (vedi box pag. 23).



1. La gestione è definita come qualsiasi attività diretta verso il raggiungimento o il mantenimento di una data condizione di popolazione animale e vegetale e/o degli habitat in conformità con gli obiettivi di conservazione stabiliti. La gestione può comportare l'intervento attivo sulle specie vegetali o animali, così come la protezione da modifiche o influenze esterne.
2. Soltanto pochi parchi al mondo posseggono dimensioni tali da essere di fatto unità in grado di raggiungere autonomamente un equilibrio ecologico; anzi, la maggior parte costituiscono isole ecologiche soggette a modifica diretta o indiretta da parte delle attività e delle condizioni esistenti e praticate nelle aree circostanti.
3. Non c'è necessità di modificare l'equilibrio di quelle comunità che da sole sono in grado di perpetuarsi all'infinito. Esempi di tali comunità risiedono in ampi tratti di foresta pluviale, nei paramos delle montagne tropicale e nella tundra artica.
4. Diversamente, la maggior parte delle comunità biotiche versano in uno stato costante di cambiamenti a causa di processi di successione ecologica naturali o causati dall'uomo. In queste comunità è necessario intervenire con la gestione degli habitat per raggiungere o stabilizzare una situazione desiderata. Ad esempio, il fuoco è uno strumento di gestione essenziale per mantenere aperta la Savana dell'Africa orientale o alcune praterie americane.
5. Ove le popolazioni animali minacciano di uscire da una situazione di equilibrio in rapporto al loro habitat e minano la sopravvivenza di un ambiente desiderato, diventa essenziale il controllo della popolazione. Questo principio si applica, ad esempio, in situazioni in cui le popolazioni di ungulati eccedono la capacità portante del loro habitat in forza della diminuzione dei predatori, dell'immigrazione dalle aree circostanti, o della limitazione dei normali flussi migratori.
6. Le basi della gestione, la fattibilità dei relativi metodi e la valutazione dei risultati devono essere sempre basati su di una corrente e continua ricerca scientifica.
7. Una gestione basata sulla ricerca scientifica, quindi, non è solo auspicabile, ma spesso essenziale per mantenere alcune comunità biotiche secondo i dettami del piano di conservazione di un parco nazionale o di altra area protetta.



La gestione della fauna selvatica: spunti di riflessione

Tali affermazioni di principio raccontano come la gestione della fauna selvatica rappresenti uno tra i più importanti passaggi attraverso i quali si snoda il “wildlife management”.

Evidenziate già le carenze dell'attuale sistema normativo delle aree protette, non possono ulteriormente svilupparsi due distinti spunti di riflessione dai malcelati intenti retorici.

Sotto un primo profilo, invero, non può non notarsi l'estrema rilevanza, quanto agli effetti sulla fauna, di ogni comportamento omissivo o commissivo che possa essere intrapreso dagli organismi gestori delle aree protette.

La semplice inosservanza di censimenti, di monitoraggi, di indagini sullo stato di salute della fauna, possono recare conseguenze anche disastrose. Per questo si ribadisce che il concetto di “conservazione statica”, se applicato nel pie-

no significato omissivo, diviene parossistico agli stessi fini della conservazione.

Mentre, intervenendo o meno in altri settori, comunque si possono riverberare effetti sulle popolazioni di fauna selvatica. È il caso delle attività antropiche, della conservazione degli equilibri idrogeologici, del mantenimento/ripristino degli habitat.

Impianti di risalita, strade, ponti, infrastrutture, attività escursionistica, scialpinistica, agricoltura, pastorizia e quant'altro sono in grado di influire notevolmente e negativamente sugli equilibri e sulle dinamiche delle popolazioni animali.

I miglioramenti ambientali, gli interventi su boschi, colture, zone umide, le bonifiche da inquinamenti, l'utilizzo di prodotti biologici nell'agricoltura, il ripristino di tecniche arcaiche nella zootecnia, per converso, possono contribuire ad una miglior conservazione della fauna selvatica stessa.

Tutto ciò abbisogna di conoscenza, di analisi scientifica, eventualmente di sperimentazione ed in ogni caso di concreta attivazione. Ancor più dovendo considerare che le aree protette rappresentano delle minute oasi che non sopravvivono indisturbate rispetto ai turbamenti o ai disequilibri che possono affliggere le aree perimetrali.

Il mero 'divieto', ove antitetico alla gestione, in questo senso appare infecondo e certamente nocivo.

Sotto un diverso profilo, infine, è il caso di riflettere sul valore intrinseco, giuridico della fauna selvatica.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. n. 157 del 1992, la fauna selvatica costituisce il patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'intere-

resse della comunità nazionale ed internazionale.

Non esiste, nel quadro normativo, una disposizione che attribuisca una diversa proprietà della fauna selvatica in favore degli organismi gestori delle aree protette. Questi, tutt'al più, possono essere intesi come "tutori", nel senso squisitamente civilistico del termine, laddove devono prestare cura della persona del tutelato (il patrimonio naturalistico del parco), rappresentarlo giuridicamente ed amministrarne i beni, in nome dello Stato-comunità, cui renderne conto.

Ed è anche per quest'ultima osservazione che l'importanza di un'oculata gestione faunistica e comunque del "wildlife management" assume un carattere di ineluttabile doverosità, ormai da inserire senza ulteriori ritardi nella trama normativa della l. n. 394/1991. ■